



**CITTA' DI CAIAZZO**  
(Provincia di Caserta)  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**

---

**REGOLAMENTO PER L'AFFRANCAZIONE  
DI IMMOBILI GRAVATI DA LIVELLO / ENFITEUSI**

*(ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 – Legge 29 gennaio 1974, n. 16 –  
Circolare n. 374, prot. 71471 del 20 maggio 1974 – criteri esplicativi della Legge 16/1974 – Circolari  
dell'Agenzia del Territorio n. 02 del 26/02/2004 e n. 64/E del 20/06/2014)*

Approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2025

## **REGOLAMENTO PER L'AFFRANCAZIONE DI IMMOBILI GRAVATI DA LIVELLO / ENFITEUSI**

*(ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 – Legge 29 gennaio 1974, n. 16 – Circolare n. 374, prot. 71471 del 20 maggio 1974 – criteri esplicativi della Legge 16/1974 – Circolari dell' Agenzia del Territorio n. 02 del 26/02/2004 e n. 64/E del 20/06/2014)*

### **PREMESSA.**

Livelli, enfiteusi ed usi civici sono vincoli alla proprietà terriera, di origine feudale.

Il Comune di Caiazzo è “concedente” di livelli ed enfiteusi ed insistono sul territorio usi civici (questi ultimi, riconosciuti dal Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli con decreto del 14/10/1939).

A causa della profonda diversità degli istituti giuridici – nel caso degli usi civici il terreno è connotato da demanialità, assente, invece, nel caso di livelli e di enfiteusi - il presente Regolamento disciplina esclusivamente l'affrancazione di immobili gravati da livelli ed enfiteusi.

L'affrancazione è un diritto personale potestativo consistente nella facoltà concessa all'enfiteuta/livellario di riscattare il fondo corrispondendo al concedente una somma rappresentante la capitalizzazione del canone annuo, precisamente il pagamento di una somma di denaro la cui individuazione è, peraltro, complicata dal succedersi di diverse leggi di rivalutazione e dal loro annullamento ad opera della Corte costituzionale (la Corte Cost. con decisione n. 160 del 2008, ha dichiarato illegittimi gli artt. 5 e 6 della L. n. 1138 del 1970, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica).

L'esercizio del diritto di affrancazione da parte dell'enfiteuta/livellario non soggiace a valutazioni discrezionali.

Il LIVELLO è un istituto giuridico non avente una propria definizione normativa, istituito nel 368 d.C. Si trattava di un tipo di contratto agrario con cui il proprietario del fondo (detto Concedente) concedeva ad altri (Livellario) il possesso e lo sfruttamento del fondo (terreno agricolo ma anche immobile urbano), ponendo a carico del livellario l'obbligo del pagamento di un canone (detto censo, di solito di modico valore) e/o del miglioramento del fondo.

La versatilità di questo contratto diede luogo a confusione con altri tipi di contratto, specie con l'enfiteusi, diritto reale minore di godimento, disciplinato dal Codice civile agli artt. 957 e seguenti, contratto con cui il concedente offre ad altri in godimento un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagargli un canone periodico.

Secondo l'opinione prevalente, il criterio discrezionale tra livello ed enfiteusi risiedeva, in origine, esclusivamente nel fatto che nel primo, concedente non era il dominus diretto ma il vassallo o l'enfiteuta, mentre nel secondo era proprio il proprietario del fondo; elemento discrezionale questo, sempre più affievolitosi con il passare del tempo, tant'è che il livello finì per confondersi e confluire, a pieno, nell'enfiteusi. Ben presto, pertanto, il contratto di livello ha finito per perdere autonomia e identificarsi nella sostanza con quello di enfiteusi e ad esso si applica la disciplina del Codice civile in tema di enfiteusi, come, peraltro, confermato anche dalla Cassazione civile con sentenza n. 23752 del 14 novembre 2011.

L'ENFITEUSI, disciplinata nel Codice civile dall'art. 957 e ss., viene definita come un diritto reale su proprietà altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) gode dell'utile dominio sul fondo stesso, obbligandosi a migliorarlo e pagando al proprietario (concedente) un canone annuo in denaro ovvero in prodotti alimentari.

In virtù dell'applicazione delle norme codicistiche dettate in materia di enfiteusi, deriva che all'enfiteuta (o livellario), oltre al diritto di possedere ed usare il fondo (salvo l'obbligo di migliorarlo e di pagare il canone), è attribuito il diritto di affrancazione, cioè il diritto di divenire proprietario dell'immobile pagando il capitale di affrancazione; si tratta di un diritto potestativo cui il concedente non può opporsi. L'USO CIVICO è, invece, non un diritto di godimento *uti singuli*, ma un diritto di godimento che viene esercitato su un particolare terreno da parte di una collettività di persone: tant'è che si parla di terre di proprietà collettive o demanio civico.

Il Comune è l'Ente amministrativo esponente della collettività proprietaria: la proprietà del bene, infatti, è di natura collettiva di diritto pubblico anziché privata ovvero patrimoniale dell'Ente. Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio comunale ma alla collettività di cui l'Ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi.

La proprietà collettiva, disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 (legge fondamentale in materia di Usi Civici) e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 332 del 26/2/1928, è destinata alla conservazione e alla pianificazione economica e gli usi esercitati possono variare nel loro contenuto e nella loro estensione. L'articolo 11 della citata legge del 1927 prevede la destinazione dei terreni di proprietà collettiva in due categorie:

- categoria "A": terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
- categoria "B": terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Mentre i terreni di categoria "B", in base alla legge 1766/1927, venivano ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti attraverso la quotizzazione (istituto attualmente sospeso dall'articolo 3 della LR 11/1981), le terre di categoria "A", cioè i boschi ed i pascoli, continuano ad appartenere alla collettività e sono soggetti al rigoroso regime d'inalienabilità, indisponibilità ed imprescrittibilità degli usi.

I beni soggetti ad uso civico sono disciplinati, anche per quanto concerne l'alienazione, dalla L. n. 1766/1927 e relativo Regolamento emanato con R.D. n. 332/1928 nonché dalla Legge della Regione Campania n. 11 del 17/03/1981.

#### **ART. 1 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti ad affrancazione livelli (enfiteusi rustiche od urbane) dei beni immobili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 971 del Codice civile "Affrancazione" e seguenti.

#### **ART. 2 — AFFRANCAZIONE DEI TERRENI GRAVATI DA CANONE DI NATURA ENFITEUTICA DI LIVELLO LEGITTIMATI (EX DEMANIO CIVICO).**

Ai terreni "legittimati", ai sensi degli art. 9 e 10 della L. 1766/1927, con atti/decreti ad opera di Regi Commissari, venne imposto un canone annuo redimibile (cancellabile) con la procedura dell'affrancazione. Tale canone ha natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006) ed è perpetuo. La demanialità fu trasferita dal bene civico al canone di natura enfiteutica il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile in quanto destinato alla collettività per opere che vadano a compensare la perdita del valore dell'area demaniale civica perduta. Si tratta di terreni soggetti a canoni demaniali (di natura enfiteutica), significando che la proprietà del bene si è già trasferita al cittadino e che la eventuale "affrancazione" fa venir meno il solo dovere di corrispondere il canone (al concedente, cioè al Comune).

Possono essere oggetto di affrancazione, a domanda di parte, tutti gli immobili dei quali il Comune risulta "concedente" compresi nell'Ordinanza di legittimazione del Regio Commissario del 27/12/1938, approvata con Decreto Reale del 09/02/1939 e quegli immobili, pur non compresi in tale Ordinanza, ove il Comune compare quale parte concedente ma non soggetti ad uso civico.

#### **ART. 3. COMPETENZE DEL PROCEDIMENTO**

La struttura comunale competente in materia è l'Ufficio Tecnico Comunale, a cui spettano in particolare:

- La predisposizione degli atti istruttori;
- La ricerca storica della documentazione eventualmente agli atti del comune;
- La redazione degli atti di rilevanza esterna;
- La predisposizione degli atti deliberativi e/o delle determinazioni di competenza.

Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle seguenti strutture comunali:

- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per la firma degli atti di affrancazione dei canoni enfiteutici sotto forma di determinazioni dirigenziali.

- Al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per l'incasso della somma risultante e le relative registrazioni contabili;
- Al Segretario Comunale per la stipula degli atti pubblici di affrancazione delle enfiteusi e/o livelli ed adempimenti consequenziali (registrazione, trascrizione, voltura,, ...)

#### **ART. 4. PROCEDIMENTO**

Il possessore dell'immobile, enfiteuta o livellario, che intenda affrancare il bene deve presentare domanda scritta, indirizzata all'ufficio responsabile del procedimento secondo il modello allegato "A" del presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente

La richiesta da parte dell'enfiteuta, o utilista, deve essere redatta corredata da tutti i documenti utili per la concessione dell'affrancazione e precisamente:

- a) visura catastale aggiornata;
- b) visura ipotecaria presso la competente Conservatoria dei Immobiliari;
- c) copia conforme del titolo o dell'atto di provenienza (compravendita o successione);
- d) estremi dell'eventuale dell'ipoteca;
- e) documentazione comprovante la legittimità urbanistica e/o paesaggistica nel caso in cui l'affrancazione riguarda anche fabbricati; (copia conforme P. di C. e/o del condono edilizio e/o copia autorizzazione in sanatoria ecc); certificato di destinazione urbanistica;
- g) certificato (o autocertificazione) di stato civile del proprietario e/o di tutti gli altri proprietari richiedenti l'affrancazione;
- h) estratto del certificato del matrimonio, da cui si evinca la dichiarazione di comunione o la separazione dei beni tra coniugi (se necessario);
- i) Copia del Documento d'identità, in corso di validità, e del tesserino del Codice Fiscale del/ i richiedente/ i;
- j) Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 28/12 2000, n. 445, dichiarando espressamente di agire in nome e per conto di tutti i comproprietari e di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di affrancazione, verifica se esiste copia della documentazione in Comune e procede all'istruttoria e richiede, ove ravvisato, integrazioni della pratica, oltre detto tempo l'istruttoria verrà chiusa con esito negativo.

Nel caso in cui la procedura del punto dia esito non positivo, l'Ufficio chiederà l'integrazione documentale ove possibile o chiuderà l'istruttoria con esito negativo, ferma la possibilità di riaprirla in qualsivoglia momento presentando ulteriori dati per una nuova ricerca.

In ogni caso, il diritto all'affrancazione sussiste se si è in regola con il pagamento dei canoni. Tale condizione viene soddisfatta mediante il pagamento del canone relativo all'annualità corrente ed al pagamento degli ultimi 5 canoni.

#### **ART. 5 — DETERMINAZIONE DEI CANONI ANNUALI E DELL'AFFRANCAZIONE.**

Ai sensi delle Leggi 607/1966, 662/96 e 1138/1970, nonché Sentenza n. 143 del 23 maggio 1997 della Corte Costituzionale, il capitale di affrancazione è pari a 15 volte l'ammontare del canone enfiteutico rivalutato.

Per procedere all'affrancazione si dovrà pertanto stabilire il canone enfiteutico e moltiplicarlo per 15.

Al capitale è da aggiungere, se non già pagato, il canone relativo alle ultime 5 (cinque) annualità pregresse, oltre l'annualità in corso.

La determinazione del canone annuo è diversamente declinata in base alla destinazione del terreno, conservando la destinazione rustica ovvero sull'area insista un fabbricato (rif. Corte Cost., decisione n. 160 del 2008, laddove ha dichiarato illegittimi gli artt. 5 e 6 della L. n. 1138 del 1970, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica).

**Enfiteusi e livelli rustici (terreni destinati all'agricoltura, ovvero siti in zone boschive o di pascolo, ovvero vincolati da vincoli idrogeologici, sismici, paesistici o altro che ne determinano l'inedificabilità, ecc.).**

Il canone annuo dovuto è quello fissato originariamente, rivalutato secondo gli indici di rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dalla data dell'Ordinanza del Regio Commissario al 1° gennaio dell'anno in cui si richiede l'affrancazione, secondo la seguente formula:

$$Ceagg (\text{€}) = Ciniz (\text{in Lire}) / 1936,27 \times \text{coeff. ISTAT}$$

dove:

Ceagg: canone enfiteutico aggiornato

Ciniz: canone enfiteutico desumibile dal ruolo allegato al provvedimento di legittimazione, da convertire in euro

ISTAT: rivalutazione in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dalla data di emissione del Regio Decreto di Legittimazione e fino al 1° gennaio dell'anno di richiesta dell'affrancazione.

Qualora l'importo del canone originario non sia reperibile per variazioni allo stato originario o non sia applicabile per altre cause, la sua determinazione viene stabilita pari al Reddito Dominicale del terreno, rilevabile dalla visura catastale aggiornata, rivalutato dell'80%, così come disposto dall'art. 3 comma 50 della L. 662/1996, con la rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dal 01/01/1997 al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata istanza di affrancazione, il tutto secondo la seguente formula:

$$Ce (\text{€}) = RD (\text{€}) \times 1,80 \times \text{ISTAT}$$

dove:

Ce: Canone da determinare (espresso in Euro);

RD: Reddito Dominicale del terreno, rilevabile dalla visura catastale aggiornata (espresso in Euro);

ISTAT: Rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dal 01/01/1997 al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata istanza di affrancazione.

Nei casi in cui il terreno sia attualmente classificato come Ente Urbano, si procederà sulla base dell'ultimo R.D. disponibile, a norma di legge.

Nei casi in cui sul terreno originariamente legittimato sia stato costruito un fabbricato, legittimo, da parte del proprietario livellario, si procederà al calcolo del canone aggiornato sulla base di quello originario o, se indisponibile, in base al R.D. come sopra specificato.

**Enfiteusi urbane (terreni comunemente edificabili o edificati o assimilati).**

Ove sul terreno gravato da enfiteusi insista un fabbricato realizzato dall'enfiteuta, il canone enfiteutico dovrà tener conto del valore dell'area considerata edificabile o edificata, applicando ad esso un equo saggio di rendimento, che viene stabilito pari a 1%.

Tale valore dell'area viene determinato dal valore venale del fabbricato, calcolato facendo riferimento alla rendita catastale dell'immobile, moltiplicandone il valore con i coefficienti moltiplicatori previsti dalla legge ed applicando un indice di permuta del 25%.

Pertanto, viene applicata la seguente formula:

$$Ce (\text{€}) = Rc (\text{€}) \times Cm \times Ip (25\%) \times Sr (1\%)$$

dove:

Ce: Canone enfiteutico da determinare (espresso in Euro);

Rc: Rendita catastale immobile;

Cm: Coefficienti moltiplicatori previsti dalla Legge;  
Ip: Indice di permuta, stabilito nella misura del 25%;  
Sr: Equo saggio di rendimento, stabilito nella misura del 1%.

*Esempio: immobile categoria A/7 avente rendita catastale € 500,00, senza agevolazioni per la prima casa:*

$$Ce = € 500,00 \times 126 \times 25\% \times 1\% = € 110,25$$

#### **Capitale di affrancazione.**

Determinato il canone annuo, il capitale di affrancazione è dato dalla seguente formula:

$$\text{Caf (€)} = (Ce \times 15) + (Ce \text{ anno corrente} + Ce \times \text{ultime 5 annualità})$$

dove:

Caf: capitale di affrancazione;

Ce: canone enfiteutico determinato.

#### **ART. 6 — CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la legittimità della richiesta di cui all'art. 4, invierà al soggetto richiedente la comunicazione dell'importo da versare per l'affrancazione, stabilito come descritto nel precedente art. 5, e le modalità per il / i versamento/i dei canoni (ultimi 5 anni + annualità corrente) e del capitale di affrancazione, le cui ricevute dovranno essere trasmesse presso l'Ente.

A seguito dell'avvenuto pagamento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale provvederà all'affrancazione con apposita determinazione, la quale potrà essere debitamente registrata con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 della L. 692/1981 e delle circolari dell'Agenzia del Territorio n. 02 del 26/02/2004 e n. 64/E del 20/06/2014, autorizzando il Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione delle imposte e alla conseguente voltura catastale che saranno eseguite a cura e spese del richiedente, eventualmente ricorrendo a tecnico di sua fiducia.

Qualora richiesto, l'eventuale atto pubblico sarà redatto tramite il Segretario comunale a spese del richiedente medesimo.

La registrazione / trascrizione / voltura della determina di affrancazione dovrà avvenire nei tempi previsti per legge. Eventuali penali in conseguenza a ritardi saranno a carico del soggetto richiedente.

Il richiedente, una volta effettuati gli adempimenti di sua competenza, dovrà fornire al Comune copia dei relativi atti.

#### **ART. 7 - SPESE**

Tutte le spese inerenti all'affrancazione (valore di affrancazione stabilito dal precedente art. 5, spese conseguenti la determina di affrancazione / eventuale atto pubblico per diritti di segreteria, registrazione, trascrizione, voltura, frazionamenti, bolli e quant'altro eventualmente necessario) sono ad esclusivo carico del richiedente.

In ogni caso il corrispettivo dovuto al Comune per l'istruttoria della pratica, sopralluoghi ed adempimenti connessi, a compenso del servizio fornito (visure catastali aggiornate e storiche dei beni oggetto di affrancazione, certificato di destinazione urbanistica, ecc.), è determinato forfettariamente in **€ 250,00**, salvo maggiori oneri.

Il versamento del valore di affranco e dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune che sarà indicato dal RUP oppure mediante versamento PagoPA preliminarmente alla emissione della determina di affrancazione.

Le ricevute di avvenuto pagamento dovranno essere trasmesse all'Ufficio Tecnico comunale affinché possa procedersi alla adozione della determina di affrancazione.

L'affrancazione comporta, quindi, il pagamento:

- a) del capitale di affranco;

- b) delle ultime cinque annualità del canone (se non già pagate);
- c) degli interessi legali maturati su ciascuna delle cinque annualità pregresse (se non già pagate);
- d) dei diritti, le spese e le imposte relative all'atto d'affrancazione da togate, registrare e trascrivere e volturare.

#### **ART. 8 — LIVELLI O ENFITEUSI NON PRESENTI IN ATTI DI ARCHIVIO**

Per i livelli o enfiteusi eventualmente non inclusi negli elenchi in possesso del Comune, o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente all'affrancazione a seguito di richiesta del livellario/enfiteuta cui sono intestati i beni, con le modalità di cui al presente regolamento.

#### **ART. 9 RINVIO DINAMICO. ABROGAZIONE DI NORME.**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale.  
9.2. È abrogata ogni precedente norma o regolamento comunale in contrasto con il presente regolamento.

#### **ART. 10 — PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, conformemente all'art. 22 della L. 241/1990, sarà pubblicata sul sito dell'Ente e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 11 — ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, conformemente all'art. 124, comma 1), del D.Lgs n. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

OGGETTO: RICHIESTA DI AFFRANCAZIONE DI TERRENI GRAVATI DA LIVELLO / ENFITEUSI.

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

l'affrancazione del livello / enfiteusi gravante sui seguenti immobili, individuati in Catasto come segue:

Fg.	Part.	Qualità	Classe	Superficie	R.D. €	R.A. €

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dagli artt. 71, 75 e 76 comma 1 del medesimo Decreto,

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente quanto disposto dal REGOLAMENTO PER L’AFFRANCAZIONE DI TERRENI GRAVATI DA LIVELLI / ENFITEUSI, disponibile sul sito Internet del Comune;
- di assumere impegno a corrispondere al Comune tutte le spese per l’istruttoria amministrativa, le operazioni tecniche, frazionamento, voltura catastale, registrazione, trascrizione e quant’altro necessario;
- di essere unico proprietario degli immobili sopra elencati, che gli sono pervenuti per mezzo di

***oppure***

- che i sopra elencati terreni sono di proprietà di *(cancellare se non pertinente)*:

o \_\_\_\_\_  
o \_\_\_\_\_  
o \_\_\_\_\_

a cui sono pervenuti per mezzo di

\_\_\_\_\_

che sottoscrivono la presente richiesta (*cancellare se non pertinente*); **oppure** a nome dei quali dichiara di accollarsi tutte le spese connesse e conseguente l'affrancazione (*cancellare se non pertinente*);

- che sull'immobile riportato in Catasto al Foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ è stato costruito un fabbricato con destinazione d'uso \_\_\_\_\_ legittimato con provvedimento \_\_\_\_\_ (*licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, ecc.*)
- estremi del provvedimento \_\_\_\_\_ (*protocollo del Comune, numero, data, ecc.*)

**oppure**

- (*dimostrare legittimità edilizia dell'immobile*) \_\_\_\_\_
- 
- che sugli immobili oggetto della presente istanza non sussistono abusi edilizi di alcun genere.

#### DICHIARAZIONI ULTERIORI

Stato civile del/i proprietario/i richiedente/i l'affrancazione:

Cognome e Nome	Stato Civile	Cognome e Nome Coniuge	Comunione beni (Si/No)

Il/I sottoscritto/i esprime/esprimono il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente dichiarazione possano essere trattati dal Comune, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Allega/Allegano alla presente:

- copia/e documento/i di identità: \_\_\_\_\_
- copia/e dell'atto/degli atti di provenienza oppure documentazione atta a dimostrare l'attuale proprietà; - \_\_\_\_\_ certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune.

Lì \_\_\_\_\_

Il / I Richiedente/i

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_